



Decisione/1780/TFNSVE-2026-2027  
Registro procedimenti n. 5639/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Paola Balducci - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 5639/TFNSVE/2025-2026, 5639 -Ricorso proposto dalla società CALCIO SAN GIORGIO IN BOSCO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (matricola 61605) contro la società A.S.D. JUSTINENSE (matricola 934016) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori LUCON MATTEO (matricola 4721130), LUCON NICOLA (matricola 4964435), MIATELLO GIANLUIGI (matricola 5473098), PICCO DANIELE (matricola 3908224) e SQUIZZATO ALBERTO (matricola 5667818);

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori LUCON MATTEO (matricola 4721130), LUCON NICOLA (matricola 4964435), MIATELLO GIANLUIGI (matricola 5473098), PICCO DANIELE (matricola 3908224) e SQUIZZATO ALBERTO (matricola 5667818).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso



sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 283,00 (duecentottantatre/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. JUSTINENSE (matricola 934016) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori LUCON MATTEO (matricola 4721130), LUCON NICOLA (matricola 4964435), MIATELLO GIANLUIGI (matricola 5473098), PICCO DANIELE (matricola 3908224) e SQUIZZATO ALBERTO (matricola 5667818) nella misura di euro 283,00 (duecentottantatre/00), in favore della società CALCIO SAN GIORGIO IN BOSCO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (matricola 61605).

L'ESTENSORE

Paola Balducci

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai